

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPPELLINI, FERRALASCO, ZITO, CATELLANI, MINNOCCI, VIGNOLA, AJELLO, VIVIANI, LEPRE, FINESSI, POLLI, TALAMONA, COLOMBO Renato, DALLE MURA, FOSSA, MARAVALLE, SIGNORI, VIGLIANESI, SEGRETO e PITTELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 AGOSTO 1976

Istituzione dell'Albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte

ONOREVOLI SENATORI. — A norma dell'articolo 81 del regolamento del Senato riproponiamo al vostro esame e approvazione il disegno di legge presentato il 25 maggio 1972 dai senatori Pieraccini e Arfè che, approvata dalla 7ª Commissione permanente nella seduta del 10 luglio 1975 (atto Senato VI legislatura n. 32) e rimesso alla Presidenza della Camera il 18 luglio 1975, non ha completato il suo *iter* per l'intervenuta fine della legislatura.

Il diffuso fenomeno della falsificazione delle opere d'arte ha richiamato, in tempi recenti, l'attenzione preoccupata del mondo artistico e culturale, delle pubbliche autorità ed, in genere, di tutti coloro che sono interessati al mercato delle opere stesse.

Nell'intento di stroncare tale illecita attività, colmando l'esistente lacuna della legislazione, è intervenuta la legge 20 novembre 1971, n. 1062, che giunge a configurare nell'ipotesi della contraffazione delle opere d'arte una specifica figura criminosa.

Ora, al fine di rendere operante tale disciplina, consentendo l'agevole retta applicazione della norma penale, ma anche ad altri fini, come ad esempio vertenze ereditarie, fiscali, eccetera, si ravvisa l'opportunità di assicurare al giudice la collaborazione di tecnici altamente qualificati, forniti di speciali cognizioni scientifiche, di profonda cultura e che offrano, altresì, assoluta garanzia sotto il profilo morale.

La soluzione preferibile, al riguardo, appare quella di addivenire all'istituzione di un albo di consulenti in materia di opere d'arte, ai quali dovrà essere riconosciuta la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in ordine all'autenticità delle opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Per quanto riguarda le perizie giudiziali la competenza sarà di carattere esclusivo. Si intende, in tal modo, disciplinare, in forma organica, un settore fino ad ora privo di adeguata

regolamentazione e spesso lasciato alla improvvisazione, alla incompetenza e, talvolta, purtroppo, alla frode organizzata. Per quanto concerne gli attuali consulenti tecnici del giudice si osserva che essi vengono scelti sulla base di un ruolo di periti ed esperti tenuto dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura senza che sia assicurata una specifica ed adeguata preparazione per una materia così delicata come quella in esame. Si rende quindi evidente l'urgente necessità della prospettata riforma.

In considerazione del preminente interesse pubblico all'esatta valutazione e, quindi, all'idonea conservazione e tutela del patrimonio artistico nazionale appare opportuno che l'albo predetto venga conservato presso il Ministero dei beni culturali e ambientali.

La prospettata istituzione dell'albo risponde ad una ulteriore esigenza di natura preventiva, quella di consentire agli interessati di avvalersi dell'opera di tecnici qualificati e di assoluta fiducia, al fine di ottenere attestazioni di autenticità delle opere d'arte predette, che consentano una piena tutela dell'affidamento degli acquirenti.

In attuazione ai principi esposti l'articolo 1 prevede l'istituzione dell'albo dei consulenti presso il Ministero dei beni culturali e ambientali.

L'articolo 2 attribuisce agli iscritti la competenza ad effettuare perizie giudiziali e stragiudiziali in materia di autenticità e natura di opere di pittura, scultura e grafica di autore antico, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato. Viene precisato che tale competenza per quanto riguarda le perizie giudiziali ha carattere esclusivo.

Nell'articolo 3 vengono enumerate le categorie aventi diritto all'iscrizione all'albo, che viene all'uopo distinto in due sezioni. Nella prima sezione possono essere iscritti i professori universitari di ruolo di storia dell'arte antica, medioevale, moderna e contemporanea, di archivistica e di diplomatica e i funzionari della carriera direttiva dei ruoli tecnico-scientifici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali.

Per evitare la costituzione di esclusive è prevista l'immissione nell'albo, in una seconda sezione, di tecnici pratici la cui particolare competenza in materia sia riconosciuta dalla commissione per la tenuta dell'albo stesso.

L'articolo 4 disciplina la commissione unica per la tenuta dell'albo in modo che essa offra piena garanzia per una scelta oculata fra gli aspiranti all'iscrizione nell'albo e per una corretta tenuta dell'albo medesimo.

Al fine di consentire una collaborazione tra le competenze tecniche pubbliche e quelle private si è conferita anche alle associazioni rappresentative dei mercanti d'arte e d'antiquariato la facoltà di effettuare la designazione di cinque esperti quali componenti della commissione predetta, ripartiti per ogni largo settore di competenza (antico, medioevale, moderno e contemporaneo).

Gli articoli 5 e 6 fissano i requisiti per l'iscrizione all'albo e regolano la procedura relativa.

L'articolo 7 disciplina le ipotesi di radiazione e sospensione dall'albo, sulla base dei principi accolti in ogni ordinamento professionale.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Presso il Ministero dei beni culturali e ambientali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia di opere d'arte.

Art. 2.

Spetta ai consulenti iscritti nell'albo eseguire perizie giudiziali e stragiudiziali, secondo la specializzazione riconosciuta a ciascuno di essi all'atto dell'iscrizione, in ordine alla autenticità delle opere di pittura, scultura e di grafica di autore antico, medioevale, moderno e contemporaneo e di oggetti di antichità e di antiquariato.

L'esecuzione delle perizie giudiziali di cui al precedente comma è riservata ai consulenti iscritti nel predetto albo.

Art. 3.

L'albo è distinto in due sezioni.

Possono essere iscritti alla prima sezione i professori universitari di ruolo di archeologia, di storia dell'arte antica, medioevale, moderna o contemporanea, di archivistica e di diplomatica, nonchè i funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali.

Possono essere iscritti alla seconda sezione coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e che dimostrino, a giudizio della commissione per la tenuta dell'albo, particolari cognizioni scientifiche e tecniche in materia di arte antica, medioevale, moderna o contemporanea.

Art. 4.

La commissione unica per la tenuta dell'albo ha sede presso il Ministero dei beni culturali e ambientali ed è composta da:

- 1) un consigliere di Stato, che la presiede;
- 2) un consigliere di Corte d'appello;
- 3) cinque professori universitari di ruolo, dei quali uno di materie archeologiche e due di storia dell'arte medioevale e moderna;
- 4) cinque funzionari della carriera direttiva appartenenti ai ruoli tecnico-scientifici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti, delle biblioteche pubbliche e degli archivi dello Stato e degli enti locali, dei quali uno del ruolo degli archeologi e due del ruolo degli storici dell'arte;
- 5) cinque esperti designati dalle associazioni dei mercanti d'arte e d'antiquariato con riguardo ai settori di competenza dell'archeologia, dell'arte medioevale e dell'arte moderna e contemporanea.

I professori universitari di ruolo ed i funzionari della carriera direttiva di cui ai punti 3) e 4) del comma precedente sono nominati dal Ministro dei beni culturali e ambientali, il quale li sceglie da una rosa di nomi predisposta, rispettivamente, dalle sezioni I, II e IV in seduta congiunta del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, da quello delle Accademie e biblioteche, da quello degli Archivi di Stato.

La commissione è nominata dal Ministro dei beni culturali e ambientali e si rinnova ogni tre anni. Essa procede alla costituzione, tenuta e aggiornamento dell'albo, tenendo conto dei titoli e documenti di attività specifica presentati dai richiedenti e, ove occorra, mediante prove teoriche e pratiche.

Art. 5.

Per l'iscrizione nell'albo è necessario:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere compiuto la maggiore età;
- 3) godere il pieno esercizio dei diritti civili.

Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che hanno riportato condanne a pene che, a norma dell'articolo 7, danno luogo alla radiazione dall'albo.

Art. 6.

La domanda di iscrizione nell'albo è presentata alla commissione per la tenuta dell'albo stesso, presso il Ministero dei beni culturali e ambientali e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonchè di ogni altro documento utile all'accertamento della specializzazione da riconoscere a norma del primo comma dell'articolo 2.

Art. 7.

La condanna per delitto contro la Pubblica amministrazione, contro l'Amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, contro il patrimonio oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa la radiazione d'ufficio dall'albo.

Importano parimenti la radiazione d'ufficio:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'articolo 222, comma secondo, del codice penale.

Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale preveduti nel codice penale, importano d'ufficio la sospensione dall'albo:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- 2) il ricovero in un manicomio giudiziario fuori dei casi preveduti nel comma precedente;
- 3) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura.

Art.8.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni culturali e ambientali provvederà alla costituzione e alla nomina della commissione di cui all'articolo 4.

Entro tre mesi dalla sua costituzione la commissione adotta il regolamento per il proprio funzionamento e per la disciplina delle modalità per l'iscrizione all'albo.

Art. 9.

All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni per l'esercizio 1975, si farà fronte per l'esercizio stesso mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti nel capitolo n. 6652 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e, per i successivi esercizi, mediante riduzione del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.